#### DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI

# REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN STORIA E CULTURE CONTEMPORANEE (CLASSE L-42)

#### Indice:

Art. 1 – Premesse e finalità	pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione	pag. 2
Art. 3 - Organizzazione didattica	pag. 3
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale	pag. 3
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto	pag. 3
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi	pag. 5
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti	pag. 5
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento ci	reditipag. 5
Art. 9 – Piani di studio	pag. 6
Art. 10 – Prova finale	pag. 7
Art. 11 – Conseguimento della laurea	pag. 7
Art. 12 – Tutorato	pag. 8
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	pag. 8
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi	pag. 8
Art. 15 - Norme finali e transitorie	pag. 9

#### Art. 1 – Premesse e finalità

- 1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea in Storia e Culture Contemporanee L-42 (di seguito CdS), in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all'indirizzo <a href="http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html">http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html</a>.
- 2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Studi linguistici e culturali. L'organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea in Storia e Culture Contemporanee (di seguito indicato con CCdS), che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.

3. La scheda completa del Corso e la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l'eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili online nel portale <a href="https://www.universitaly.it">www.universitaly.it</a>. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <a href="https://www.unimore.it">www.unimore.it</a>.

#### Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione

- 1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
- 2. Per l'accesso occorre possedere solide conoscenze di base in ambito umanistico.
- 3. Le conoscenze e le competenze richieste sono verificate attraverso un test che si svolge all'inizio dei corsi del semestre autunnale e che prevede domande di carattere storico e umanistico. L'attribuzione del debito formativo è prevista laddove non sia raggiunta una quota sufficiente di risposte corrette. La verifica della preparazione iniziale è obbligatoria. Sono previste due ripetizioni della prova per gli studenti che non abbiano potuto sostenere la prima o si siano iscritti in ritardo o non l'abbiano superata. Se l'esito non è positivo, vengono indicati agli studenti testi e letture che mirano a colmare le lacune evidenziate dal test (Obblighi Formativi Aggiuntivi).

Le modalità e le date del test di ingresso sono pubblicate, con congruo anticipo, in apposito bando o avviso.

Lo studente nel frattempo può comunque sostenere gli esami del I anno.

- 4. Lo studente che risulti non aver assolto gli OFA entro la data di inizio delle attività didattiche del secondo anno di corso (30 Settembre) viene iscritto come ripetente al primo anno di corso.
- In alternativa, è facoltà dello studente rinunciare agli studi oppure chiedere l'iscrizione ad altro corso di laurea, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di quest'ultimo.
- 5. Il CCdS può decidere, di anno in anno, di organizzare attività formative facoltative per facilitare l'avviamento allo studio di livello universitario anche agli studenti che avessero superato la verifica iniziale delle competenze e delle conoscenze richieste per accedere al primo anno. Tali attività sono dettagliatamente pubblicizzate, con congruo anticipo, in apposito bando o avviso.
- 6. Al fine di consentire l'assolvimento degli obblighi di cui al punto 3 possono essere previste specifiche attività formative propedeutiche e integrative. Modalità, contenuti, tempi e tutte le informazioni necessarie sono pubblicate, con congruo anticipo, in apposito bando o avviso.

7. Il CdS accerta attraverso un test a inizio anno accademico che gli iscritti al I anno abbiano una competenza nella lingua straniera inglese pari ad un livello B2). In alternativa al test sono ammesse certificazioni internazionali pari al B2 accreditate presso il Centro Linguistico di Ateneo. L'idoneità al test/la certificazione esenterà dalla frequenza e dalla prova del lettorato del corso di inglese (I anno), con accesso diretto all'esame. La non idoneità al test/la mancata certificazione comporteranno la frequenza al lettorato e il superamento della relativa prova.

#### Art. 3 - Organizzazione didattica

- 1. Il CdS può essere articolato in uno o più curricula che sono attivati secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento, nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale <a href="https://www.universitaly.it">www.universitaly.it</a>. Le informazioni sono altresì pubblicate sul sito del Dipartimento <a href="https://www.dslc.unimore.it/site/home.html">http://www.dslc.unimore.it/site/home.html</a> al link Didattica.
- 2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale <a href="http://www.dslc.unimore.it/site/home.html">www.universitaly.it</a> oppure sul sito <a href="http://www.dslc.unimore.it/site/home.html">http://www.dslc.unimore.it/site/home.html</a> al link Didattica.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa del corso pubblicata sul portale <u>www.universitaly.it</u> oppure sul sito <u>https://www.dslc.unimore.it/site/home/didattica/calendario-delle-attivita.html</u>.

- 3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.
- 4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

#### Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS prevede l'iscrizione a tempo parziale per gli studenti che ne facciano domanda per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, per tutti gli

anni di corso. Tale regime prevede un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento. L'opzione resta ferma per due anni accademici.

#### Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

- 1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.
- 2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
  - 1) di base;
  - 2) caratterizzanti;
  - 3) affini o integrative;
  - 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
- 3. Gli accertamenti finali possono consistere in: un esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta, oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla, o in una prova di laboratorio o esercitazione al computer. Sia le modalità dell'accertamento, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e verifiche parziali in itinere, sia i criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.

Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.

- 4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
- 5. I risultati degli *stage* e dei tirocini verranno verificati: a) attraverso l'analisi del diario delle presenze e la compilazione della scheda di fine tirocinio dai docenti che abbiano seguito le attività relative; b) da eventuali responsabili indicati designati dal CdS e/o dal Dipartimento, mediante l'analisi dei questionari di valutazione compilati da studenti ed enti a fine stage.

I risultati dei periodi di studio all'estero verranno riconosciuti previa verifica della valutazione conseguita nell'istituzione straniera e parere scritto del docente o dei docenti responsabili del rapporto con questa. Tali docenti accerteranno innanzi tutto la coerenza dell'insieme degli studi svolti all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di laurea, più che la corrispondenza dei contenuti tra le singole attività

formative.

- 6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, non sono previsti obblighi di frequenza e la relativa attestazione viene attribuita d'ufficio.
- 7. Per ogni attività formativa sono previsti un minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento).

Non sarà possibile iscriversi più di 3 volte allo stesso esame nell'arco di 12 mesi, conteggiate a partire dalla prima iscrizione.

Uno studente è da considerarsi iscritto ogni volta che, ad appello chiuso, risulta nella lista di coloro che si sono prenotati a sostenere l'esame.

Per gli studenti fuori corso possono essere previsti appelli straordinari a marzo e a novembre, come indicato sul sito del Dipartimento. Tale possibilità può essere estesa anche ad altre categorie di studenti: coloro che hanno concluso la freguenza delle lezioni e che intendono laurearsi ad aprile e a dicembre.

8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 8 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CdS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.

In caso di trasferimento da altri Atenei, la validità dei CFU conseguiti è fissata in 8 anni. L'intero curriculum dello studente sarà tuttavia soggetto al vaglio del CdS e del responsabile dei piani di studio dello stesso che, con parere motivato, potrà respingere riconoscimenti di insegnamenti ritenuti obsolescenti o non in linea con i contenuti formativi del CdS.

9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

#### Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

- 1. Per l'iscrizione al secondo e terzo anno del Corso di studio non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di frequenze o di CFU fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2 comma 4 per l'iscrizione al secondo anno in merito all'assolvimento degli OFA.
- 2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.
- 3. Lo studente decade dallo status di iscritto qualora non sostenga alcun esame di profitto per otto anni accademici consecutivi. Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto tutti gli esami e sia in difetto della sola prova finale non incorre nella decadenza agli studi.

#### Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. Agli interessati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso

al corso nel quale è impartito l'insegnamento è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il corso di studio stesso.

# Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica non selettiva delle conoscenze e competenze possedute, secondo le stesse modalità che valgono per tutti gli immatricolati e ricorrendo eventualmente a colloqui.

L'eventuale riconoscimento di CFU conseguiti avverrà ad opera del CCdS secondo i seguenti criteri:

- se lo studente proviene da un Corso di studio della classe di Storia (L-42),
  la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari al 100%;
- se lo studente proviene da un Corso di Studio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari al 100%;
- se lo studente proviene da un Corso di studio di altro ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, il CCdS valuterà caso per caso.

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario.

Il voto originario viene confermato anche qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo.

In tutti gli altri casi, il voto finale terrà comunque conto del/dei voto/i del/degli esame/i originario/i sulla base della media ponderata.

## Art. 9 - Piani di studio

1. Gli studenti devono presentare un piano di studio individuale, che deve essere in ogni caso conforme all'ordinamento didattico del corso, nonché all'offerta formativa programmata per la coorte di immatricolazione degli studenti.

Le attività formative a scelta dello studente sono intese a favorire la flessibilità del percorso formativo e a facilitare la mobilità e l'internazionalizzazione. Purché coerenti con il progetto formativo del CdS, possono comprendere, senza limitazioni, tutte quelle offerte nell'Ateneo. Possono essere accettate anche attività formative che non siano insegnamenti. Della coerenza di tali attività con il progetto formativo del CdS sono giudici il Consiglio di CdS o docenti da questo nominati. I risultati conseguiti in tali attività sono registrati con il voto e il numero di CFU che a loro compete.

- 2. La presentazione di piani di studio individuali va dal 1 dicembre al 30 aprile.
- 3. Il CCdS (o docenti da questo designati) valuta i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione e si pronuncia in via definitiva entro il 31 maggio. Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto ad essere ascoltato dal Consiglio o da apposita commissione da questo nominata. A tale scopo, insieme con la notizia della mancata approvazione, riceverà per posta elettronica l'indicazione del giorno e dell'ora in cui presentarsi per esporre le sue ragioni. La decisione finale spetta al CCdS.

#### Art. 10 - Prova finale

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale consiste nella presentazione di un elaborato concordato dallo studente con un docente del CdS.

Tale elaborato deve dimostrare il possesso delle conoscenze acquisite nel percorso formativo previsto dal CdS. Deve avere caratteristiche di sintesi, chiarezza, capacità argomentativa e critica rispetto all'argomento trattato. Il suo valore è commisurato al tempo necessario per la sua preparazione e stesura.

La prova finale può essere sostenuta in una lingua straniera, se il CCdS accoglie le motivate richieste dello studente, del relatore e dell'eventuale correlatore. In questo caso l'elaborato deve contenere anche un ampio riassunto in lingua italiana.

- 2. Per ogni studente viene nominato un docente o ricercatore, incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di riferire in merito alla commissione. L'assegnazione degli argomenti e la nomina del docente o ricercatore avvengono non meno di tre mesi prima della discussione sulla base di apposita richiesta presentata dagli studenti interessati al Presidente del CCdS.
- 3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da almeno 5 membri.

#### Art. 11 – Conseguimento della laurea

- 1. La laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
- 2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento ritenuto rilevante dalla commissione.
- 3. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi con eventuale aggiunta di

lode. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma:

- a) della media ponderata della votazione di tutti gli esami di profitto;
- b) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale e fino a un massimo di 5/110, assegnati sulla base dei seguenti criteri:
- 5/110: per ottima capacità di elaborazione e organizzazione del lavoro, con aspetti di originalità;
- 4/110: per ottima capacità di elaborazione e organizzazione del lavoro;
- 2 o 3/110: per elaborati compilativi, condotti con buone capacità;
- 0 o 1/110: per elaborati mediocri o appena sufficienti.
- c) 1 punto di bonus, attribuito a tutti coloro che svolgano il ruolo di rappresentanti e che abbiamo partecipato alla formazione e che soddisfino i requisiti previsti nell'ambito del "Progetto Empowerment".
- 4. E' possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del CdS (tre anni).
- E' possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative dell'anno di corso successivo soltanto dopo aver superato quelle dell'anno di corso cui si è iscritti e quelle relative agli anni precedenti.

#### Art. 12 - Tutorato

- 1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. IL CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.
- 2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge n. 370/1999.

#### Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

- 1. Il Presidente è responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CCdS, e con l'eventuale Responsabile della Qualità del medesimo (RQCdS), vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.
- 2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame e comprendente l'eventuale RQCdS), che include obbligatoriamente una componente studentesca.
- 3. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei

ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

### Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

- 1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.unimore.it e <a href="http://www.dslc.unimore.it/site/home.html">http://www.dslc.unimore.it/site/home.html</a>.
- 2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice. Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

#### Art. 15 - Norme finali e transitorie

- 1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.
- 2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
- 3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.
- 4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia.